



## Ordinanza sul personale federale (OPers)

*Questo testo è una versione provvisoria.  
Fa stato unicamente la versione  
pubblicata nel Foglio federale.*

### Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza sul personale federale del 3 luglio 2001<sup>1</sup> è modificata come segue:

Art. 18a                      Progetti pilota

<sup>1</sup>Su domanda dell'UFPER, il DFF può consentire ai dipartimenti di eseguire progetti pilota per creare le basi decisionali necessarie allo sviluppo delle condizioni di lavoro nell'Amministrazione federale.

<sup>2</sup>Esso disciplina in un'ordinanza lo scopo del relativo progetto pilota, la cerchia, i diritti e gli obblighi dei partecipanti nonché le deroghe alla presente ordinanza. I progetti pilota possono derogare soltanto agli articoli 15, 17, 22, 26, 27, 29, 35–50, 64–67, 89–93a e 94a–94c della presente ordinanza; essi non devono violare i diritti legali degli impiegati.

<sup>3</sup>Nell'ordinanza concernente un progetto pilota il DFF può dichiarare obbligatoria la partecipazione di una determinata cerchia di impiegati a tale progetto. A tal fine devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. il progetto pilota non è adatto a una partecipazione su base volontaria;
- b. il progetto pilota non deroga ai diritti contrattuali degli impiegati.

<sup>4</sup>La durata dei progetti pilota è di un anno al massimo. Il DFF può eccezionalmente prolungare la durata a due anni al massimo, se ciò è necessario ai fini di una valutazione esaustiva dei risultati del relativo progetto.

<sup>1</sup> RS 172.220.111.3

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2022.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio  
Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter  
Thurnherr

